



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Servizio Offerta Formativa
e Carriere Studenti

UOC Programmazione Didattica

Oggetto: Emanazione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio ex D.M. 270/04 attivati presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali – Coorte A.A. 2026/2027.

IL RETTORE

- **Vista** la Legge 19 novembre 1990 n. 341 *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”* e, in particolare, l’art. 11, comma 2;
- **Visto** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”* e, in particolare, l’art. 12;
- **Visto** il D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021 sull’ *“Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”* e il relativo D.D. n. 2711 del 22 novembre 2021;
- **Visto** il D.M. n. 96 del 6 giugno 2023 *“Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca”*;
- **Visti** i Decreti Ministeriali n. 1648 e n. 1649 del 19 dicembre 2023 relativi alle classi di laurea e laurea magistrale;
- **Visto** il Decreto Ministeriale n. 773 del 10 giugno 2024 recante *“Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2024-2026 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”*;
- **Vista** la nota MUR n. 26029 del 19 dicembre 2025 che fornisce le indicazioni operative e le scadenze per l’accreditamento dei Corsi di studio per l’a.a. 2026/2027;
- **Visto** lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia;
- **Visto** il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Pavia;
- **Vista** la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche e sociali del 26 marzo 2026;
- **Visto** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2026;
- **Vista** la delibera del Senato Accademico del 15 maggio 2026;
- **Considerato** che l’art. 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, prevede che il regolamento didattico di un corso di studio venga emanato con decreto rettorale;

DECRETA

Art. 1 – di emanare i Regolamenti didattici relativi alla *coorte* di studenti 2026/27 dei seguenti corsi di studio:

- Corso di laurea in Comunicazione, innovazione, multimedialità (**Allegato n. 1**);
- Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (**Allegato n. 2**);
- Corso di laurea in Social Sciences for Global Challenges (**Allegato n. 3**);
- Corso di laurea magistrale in Governo, amministrazione e territorio (**Allegato n. 4**);
- Corso di laurea magistrale in Studi dell’Africa e dell’Asia (**Allegato n. 5**);
- Corso di laurea magistrale in Sviluppo economico e relazioni internazionali (**Allegato n. 6**);
- Corso di laurea magistrale in World politics and international relations (**Allegato n. 7**);
- Corso di laurea magistrale in Comunicazione digitale (**Allegato n. 8**);



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Servizio Offerta Formativa
e Carriere Studenti

UOC Programmazione Didattica

Art. 2 – che le disposizioni del presente decreto entrino immediatamente in vigore.

Art. 3 – che il Dipartimento di Scienze politiche e sociali renda disponibile on line attraverso il proprio sito web i suddetti Regolamenti didattici e provveda ad aggiornarli annualmente.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE
(Alessandro Reali)
Documento firmato digitalmente

MS/MB/MD/mb



UNIVERSITÀ DI PAVIA

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

REGOLAMENTO DIDATTICO

(art. 12- D.M. 22 ottobre 2004 n.270)

Coorte A.A. 2026/2027

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN

“WORLD POLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS”

(Classe LM-62)

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata
- Art. 2 – Testi normativi di riferimento
- Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo
- Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio
- Art. 6 – Requisiti di ammissione
- Art. 7 – Organizzazione didattica
- Art. 8 – Piani di studio
- Art. 9 – Programmi di doppia laurea
- Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità
- Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente
- Art. 12 – Stage e tirocinio
- Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto
- Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

- Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate
- Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
- Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso
Università italiane o straniere
- Art. 18 – Ammissione ad anni successivi
- Art. 19 – Certificazioni

Allegato n. 1 – Piani di studio

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il Corso di laurea magistrale in World politics and International relations, attivato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università degli Studi di Pavia, appartiene alla classe LM-62 delle lauree magistrali in Scienze della politica, di cui al DM n. 1649 del 19 dicembre 2023.
2. La durata del Corso di laurea magistrale è di due anni.

Art. 2 – Testi normativi di riferimento

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti/doveri dei docenti e degli studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative, previste per il Corso di laurea magistrale, sono disciplinati dal presente testo, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento carriere studentesche e dal Regolamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (consultabili al link <https://portale.unipv.it/it/ateneo/organizzazione/statuto-e-regolamenti> e <https://scienzepolitichesociali.dip.unipv.it/it/dipartimento/atti-e-documenti/regolamento>)
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

1. Il Corso di laurea magistrale in World politics and International relations afferisce al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.
2. Il Consiglio di Dipartimento designa, tra il proprio personale di ruolo, un docente responsabile, cui è affidato il coordinamento didattico e organizzativo del corso.
3. Il docente responsabile è coadiuvato nella sua attività da un Gruppo di gestione per l'assicurazione della qualità (AQ), anch'esso designato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

1. E' istituita una Segreteria didattica di Dipartimento al fine di fornire il supporto amministrativo per le attività didattiche del corso di laurea e a cui lo studente può rivolgersi per le problematiche inerenti le attività stesse.
2. Per le questioni e le pratiche relative alla carriera dello studente (immatricolazione, valutazione titolo trasferimenti, tasse, mobilità studentesca ecc.) la competenza è attribuita alla U.O.C. Immatricolazioni e informastudenti, U.O.C. Admission office, U.O.C. Carriere studenti, U.O.C. gestione amministrativa e contribuzione studentesca e U.O.C. Mobilità.
3. E' istituito, altresì, un Centro di Orientamento (C.OR.) per supportare gli studenti nella scelta degli studi universitari, durante la loro carriera e per facilitare l'ingresso del laureato nel mondo del lavoro. I servizi offerti dal C.OR. sono consultabili alla pagina <https://orienta.unipv.it/scegli-unipv>

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio

1. Entro le scadenze, indicate dal Ministero, è predisposta una Scheda Unica Annuale (SUA) del Corso di laurea magistrale, in cui sono riportate tutte le informazioni relative al percorso formativo previsto per la coorte di riferimento e consultabile alla pagina <https://gestionedidattica.unipv.it/index.php/file/2026SUA03415.pdf>

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. Per essere ammesso lo studente deve essere in possesso della laurea (ivi compresa quella conseguita secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni) o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dai competenti organi dell'Università. L'immatricolazione sotto condizione è consentita a chi sia in procinto di conseguire un titolo di studio utile (comunque, entro la scadenza stabilita dal Calendario Didattico di Ateneo) e che, alla scadenza per la presentazione della domanda di ammissione alla prova, abbia acquisito almeno 150 crediti formativi.
2. Per l'iscrizione al corso di laurea magistrale è altresì richiesto il possesso da parte dello studente di determinati requisiti curriculari, di un'adeguata preparazione personale e della conoscenza della lingua inglese a livello C1, posto pari al seguente punteggio minimo: TOEFL Internet-based test (IBT): 92; TOEFL Paper-based test (PBT): 590; IELTS (Academic version): 7; Cambridge Certificate of Advanced English (CAE): C; Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): C1. La certificazione di questo livello linguistico non è dovuta dagli studenti che hanno completato un corso di studi superiore in Australia, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Nuova Zelanda o Stati Uniti.
3. I requisiti curriculari minimi consistono in almeno 36 crediti formativi in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: GSPS-01/A; GSPS-03/A; GSPS-03/B ; GSPS-02/A; GSPS-04/A; GSPS-04/B; GSPS-05/A ; GSPS-06/A ; GSPS-08/A ; GSPS-08/B ; GSPS-07/A ; GSPS-07/B ; GSPS-04/C ; GSPS-04D; SDEA-01/A; PHIL-03/A; GEOG-01/B; HIST-02/A; HIST-03/B; HIST-03/A; GIUR-01/A; GIUR- 11/A; GIUR-05/A; GIUR-06/A; GIUR-09/A; GIUR-10/A; GIUR-17/A; GIUR-11/B; ECON-01/A; ECON-02/A; ECON-03/A; ECON-04/A; STEC-01/B; STAT-03/A; STAT-03/B. I predetti requisiti devono essere posseduti alla scadenza per la presentazione della domanda di ammissione alla prova.
Il possesso da parte dello studente di una adeguata preparazione personale e della conoscenza della lingua inglese è verificato attraverso una prova di ammissione selettiva da una apposita Commissione.
4. La data e le modalità di svolgimento della prova di ammissione selettiva sono resi noti attraverso la pagina web istituzionale del corso all'indirizzo <https://wpir.cdl.unipv.it/en> e sul sito istituzionale dell'Ateneo.
5. Nel caso in cui, in sede di prova di ammissione, la Commissione, pur in presenza dei requisiti minimi richiesti per l'immatricolazione, giudichi necessari approfondimenti in alcuni ambiti disciplinari caratterizzanti il corso di laurea magistrale, indica allo studente le modalità idonee per affrontare in maniera efficace il percorso formativo.

Art. 7 – Organizzazione didattica

1. Le attività formative che fanno capo al Corso di laurea magistrale danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU) ai sensi della normativa vigente.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è fissata convenzionalmente in 60 CFU.
3. Ad ogni CFU erogato nei Corsi di studio corrispondono 25 ore di impegno medio complessivo, di cui almeno il 50% è riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. In particolare, 1 CFU viene acquisito seguendo lezioni frontali, o attività didattiche equivalenti, per circa 7 ore e dedicando allo studio individuale circa 18 ore (un insegnamento di 3 CFU corrisponde quindi a 20 ore di didattica frontale e a 55 ore di studio individuale; un insegnamento di 6 CFU corrisponde a 40 ore di didattica frontale e a 110 ore di studio individuale, un insegnamento di 9 CFU corrisponde a 60 ore di didattica frontale e a 165 ore di studio individuale).
4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite.
5. Per alcuni insegnamenti in offerta formativa come, ad esempio, quelli su tematiche legate alle competenze trasversali e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG) definiti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con il superamento della prova d'esame, oltre al riconoscimento dei CFU, può essere previsto il rilascio di un open badge, ovvero di un attestato digitale che certifica le conoscenze, competenze e abilità acquisite attraverso il percorso di apprendimento. L'emissione dell'open badge avviene automaticamente a fronte della verbalizzazione dell'esame ed è inviato alla e-mail istituzionale dello studente.
6. I crediti acquisiti non sono ritenuti soggetti ad obsolescenza durante la carriera dello studente, indipendentemente dalla sua durata, fatti salvi i casi di decadenza o di rinuncia agli studi, per i quali, in caso di re-iscrizione, la convalida dei crediti acquisiti è subordinata, fra l'altro, a una valutazione della loro eventuale obsolescenza da parte della Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento (vedi successivo art. 16). In casi particolari ben motivati, l'obsolescenza di crediti formativi relativi a specifiche attività formative può essere deliberata dalla Commissione. La delibera di obsolescenza riporta l'indicazione delle modalità per il recupero dei crediti obsoleti, stabilendo le eventuali prove integrative che lo studente deve sostenere a tal fine.
7. Le attività didattiche si svolgono secondo il calendario deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari e attività integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 maggio successivo. L'attività di didattica frontale è strutturata in semestri (ottobre/dicembre-marzo/maggio). Ciascun semestre prevede, di norma, 10 settimane di lezione. I calendari delle lezioni vengono pubblicati sul sito web istituzionale del Dipartimento entro le scadenze fissate annualmente dal Ministero per la compilazione della scheda SUA e comunque entro il 30 giugno per quanto riguarda il primo semestre di lezione ed entro il 30 settembre per il secondo semestre dell'anno successivo.
8. Gli appelli, fissati nei periodi in cui non si svolgono le lezioni, seguono un calendario pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento entro le scadenze fissate annualmente dal Ministero per la compilazione della scheda SUA e caricato nella piattaforma per l'iscrizione on-line, almeno due mesi prima dell'inizio della sessione. Sono previste 3 sessioni ordinarie d'esame, ciascuna con almeno due appelli per ogni insegnamento, e una sessione straordinaria (riservata agli studenti in debito di esami). Per ogni insegnamento devono essere garantiti 7 appelli nel corso di ogni anno accademico, così organizzati: gennaio-febbraio, tre appelli per gli insegnamenti le cui lezioni si sono svolte nel primo semestre, due per gli altri; giugno/luglio, tre appelli per gli insegnamenti le cui lezioni si sono svolte nel secondo semestre, due per gli altri; settembre, 2 appelli per ciascun insegnamento; è inoltre previsto 1 appello straordinario riservato agli

studenti in debito di esami nel periodo compreso tra marzo e aprile. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere, di norma, inferiore alle due settimane.

9. Sono previste 5 sessioni annuali per sostenere la prova finale. Date e orari delle sedute di Laurea sono pubblicati sul sito web istituzionale del Dipartimento entro le scadenze fissate annualmente dal Ministero per la compilazione della scheda SUA. Per ulteriori dettagli sulle prove finali si rimanda all'art. 14 del presente regolamento.
10. Gli studenti laureandi nelle sessioni di dicembre e aprile in debito di un solo esame di profitto, possono richiedere un appello individuale per completare la carriera in tempo utile per adempiere le procedure previste dalla UOC carriere studenti nel rispetto dei termini. Indicazioni sulle modalità di richiesta e svolgimento dell'appello individuale sono reperibili sul sito del Dipartimento.

Art. 8 – Piani di studio

1. Nei termini annualmente stabiliti dall'Ateneo nel Calendario Didattico, lo studente è tenuto alla presentazione del piano di studio con le modalità indicate dai competenti uffici.
2. Si intende per piano di studio l'insieme delle attività universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie accreditate, che lo studente è tenuto a svolgere per acquisire i crediti formativi necessari ai fini del conseguimento del titolo.
3. Il piano di studio risulta comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente dallo studente.
4. Sono previste due diverse tipologie di piano di studio: "standard" e "individuale".
5. Il piano di studio standard è annualmente approvato dal Consiglio di Dipartimento e, all'atto della presentazione da parte dello studente, si considera approvato d'ufficio.
6. Per la coorte di riferimento il piano di studio standard è riportato nell'**Allegato n. 1**, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
7. Lo studente, che intende seguire un percorso formativo diverso da quello indicato nell'**Allegato n. 1**, può procedere alla presentazione di un piano di studio individuale qualora le attività didattiche, in esso previste, corrispondano ai vincoli imposti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale e comportino l'acquisizione di un numero di crediti formativi universitari non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
8. Per il piano di studio individuale è richiesta l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, che, sentito il docente responsabile del corso di laurea magistrale, terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e potrà suggerire le opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo maggiormente coerente con gli obiettivi formativi del corso.
9. Agli studenti con titolo di studio conseguito all'estero (comunitari, equiparati e non comunitari) è richiesto l'inserimento nel piano di studi del corso di lingua italiana "Italian Language for Foreign Students" (6 CFU), salvo che dimostrino un'adeguata conoscenza della lingua presentando uno dei seguenti documenti:
 - diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado, oppure titolo di laurea di I livello, conseguiti in lingua italiana presso istituzioni italiane;
 - diploma rilasciato da una scuola italiana all'estero;
 - certificazione di lingua italiana almeno di livello B1, riconosciuta valida dagli uffici competenti di Ateneo.
 - Eventuali ulteriori richieste di esonero dal corso di lingua italiana saranno valutate dal Corso di Studi e sottoposte a delibera del Consiglio Didattico o di Dipartimento dello stesso.

Gli studenti che presentino uno dei documenti sopra indicati, e risultino pertanto esonerati dal corso di lingua italiana, dovranno inserire nel piano di studi le attività didattiche analogamente agli studenti con titolo di studio conseguito in Italia.

Art. 9 - Programmi di doppia laurea

1. Il corso di laurea magistrale prevede attualmente un accordo di doppia laurea con l'Universidad de Belgrano (Argentina) e un accordo di doppia laurea con l'Università di Vaasa (Finlandia).
2. Eventuali nuovi accordi, stipulati dopo l'approvazione del presente regolamento, saranno comunque validi per la coorte di riferimento.
3. L'individuazione degli studenti ammessi ai programmi di doppia laurea, i criteri e le modalità della loro iscrizione, le condizioni economiche, il contenuto del relativo piano di studi, il sistema di conversione dei voti, nonché ogni altro tema a ciò collegato o connesso, sono regolati, anche in deroga rispetto al presente Regolamento, da apposite Convenzioni bilaterali; informazioni specifiche sono rese disponibili nei bandi di ammissione.
4. Gli studenti partecipanti ai programmi di doppia laurea possono, ove previsto dall'accordo in vigore fra le istituzioni, sostenere la discussione della prova finale presso l'università partner.
5. Le informazioni relative ai programmi di doppia laurea sono disponibili sul sito del Corso di studi alla pagina: <https://wpir.cdl.unipv.it/en/study/studying-abroad/double-degree-programs>

Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. E' richiesta allo studente la frequenza obbligatoria alle lezioni e la partecipazione attiva e critica a tutte le attività formative previste dal Corso di laurea magistrale, ad eccezione dei corsi a libera scelta per i quali la frequenza non è obbligatoria.
2. Non sono previste propedeuticità tra gli insegnamenti.

Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente

1. È previsto l'inserimento nel piano di studio di 12 CFU a libera scelta (di cui all'art. 10 comma 5.a DM 270/2004 – c.d. TAF "D").
2. Gli studenti potranno scegliere tra gli insegnamenti dell'offerta formativa di Ateneo, ad esclusione degli insegnamenti necessari al conseguimento della Laurea Triennale già sostenuti durante precedenti frequenze universitarie.
3. È consentito l'inserimento nel piano di studio, tra gli insegnamenti a libera scelta, di insegnamenti appartenenti all'offerta didattica ad eccezione degli insegnamenti dei corsi di studio ad accesso programmato, appartenenti all'offerta didattica di corsi di studio di area medica e sanitaria a numero programmato a livello nazionale e di area psicologica.
4. In base ai recenti orientamenti ministeriali, tra le attività a libera scelta è consentita agli studenti la possibilità di selezionare tra almeno tre insegnamenti in lingua italiana. Tali insegnamenti potranno essere individuati nell'ambito dell'offerta formativa di Ateneo oppure nell'ambito di specifici insegnamenti attivati ad hoc.
5. E' possibile inserire sino a 24 cfu soprannumerari per anno di corso nel rispetto delle eventuali propedeuticità stabilite, ad eccezione degli insegnamenti dei corsi di studio ad accesso programmato, appartenenti all'offerta didattica di corsi di studio di area medica e sanitaria a numero programmato a livello nazionale e di area psicologica.

Art. 12 – Stage e tirocinio

1. Il tirocinio didattico (stage) è parte integrante del percorso formativo e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.
Nel piano di studio possono essere riservati, per questa tipologia di attività formativa, fino a un massimo di 12 CFU; 1 CFU è considerato corrispondente a 25 ore di impegno complessivo per lo studente.
2. Nell'ambito del programma Erasmus Traineeship, possono essere riconosciute attività di tirocinio presso istituzioni o aziende estere.
Su richiesta dello studente le attività svolte sono accreditabili, nel piano di studio, fino a un massimo di 12 CFU.
Per il riconoscimento dei relativi crediti lo studente è tenuto a fornire la documentazione richiesta da UOC Mobilità Internazionale.
3. Se coerenti con le finalità del corso di laurea magistrale, risultano altresì riconoscibili, fino a un massimo di 12 CFU inseribili nel piano di studio come attività a libera scelta: a) tirocini di orientamento al lavoro b) altre attività professionalizzanti e formative volte ad agevolare le scelte professionali e ad acquisire conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
4. Per il riconoscimento delle attività di cui al comma 3) lo studente è tenuto a presentare apposita richiesta.
5. Ai fini del riconoscimento le predette attività devono essere preventivamente concordate con il Docente delegato dal Direttore del Dipartimento; il riconoscimento a posteriori può avvenire, su parere del Docente delegato dal Direttore del Dipartimento sentito il Gruppo di gestione per l'assicurazione della qualità del Corso, solo se le attività sono svolte entro gli anni di iscrizione al corso di laurea magistrale.
6. Con riferimento alle attività di cui al comma 3), 1 CFU è considerato corrispondente a 25 ore di impegno complessivo per lo studente. Qualora le ore svolte per tali attività non siano sufficienti rispetto ai CFU previsti, lo studente dovrà procedere ad una integrazione attraverso la stesura di una relazione (di circa 5000 parole) al fine di approfondire le attività svolte tramite gli strumenti concettuali e metodologici curricolari; tale relazione è valutata in termini di *idoneità* dal tutor interno, docente di ruolo del Dipartimento, assegnato allo studente all'inizio della sua attività.
7. Il numero massimo di crediti complessivamente riconoscibili per le attività di cui ai commi 2) e 3) è pari a 12.

Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto

1. Nel Corso di laurea magistrale non possono essere previsti, in totale, più di 12 esami o valutazioni finali di profitto.
2. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni finali di profitto relativi a queste ultime attività vengono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità (anche qualora i crediti assegnati diano luogo a più esami o valutazioni finali di profitto). Tutte le restanti attività formative previste nel piano di studio non rientrano nel conteggio del tetto massimo di esami o valutazioni finali di profitto; le prove previste per tali attività non devono comunque superare il numero di 5, ivi inclusa la prova finale per il conseguimento del titolo.
3. Possono essere previste prove d'esame integrate per più insegnamenti coordinati, i cui docenti titolari partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti. Qualora

sia prevista la prova d'esame integrata, tutti gli insegnamenti devono essere indicati nel piano di studio dello studente.

4. Gli esami si svolgono in forma scritta, orale o con una combinazione delle due forme.
5. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi e riportata su apposito verbale. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30 è possibile concedere la lode. E' necessario, in base a quanto previsto dal Regolamento carriere studentesche (art. 30 comma 1), verbalizzare la valutazione, anche se negativa.
6. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato e verbalizzato.
7. Non è previsto il salto d'appello.
8. Alcune attività formative (stage, Erasmus Traineeship ecc) non prevedono un esame e/o una votazione, bensì una valutazione di idoneità conseguita attraverso l'attestazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste.
9. La valutazione dell'apprendimento e la relativa verbalizzazione avvengono a cura del docente responsabile dell'attività formativa o, in caso di assenza, di un altro docente dell'Ateneo afferente o riconducibile allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini nominato dal Direttore del Dipartimento. Il docente responsabile dell'attività formativa può operare collegialmente nell'ambito di una commissione.
10. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento secondo le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo.
11. Con riferimento alle verifiche del profitto che prevedono elaborati scritti, è fatto obbligo allo studente di conoscere e rispettare le regole adottate dal Dipartimento in materia di plagio.

Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, volta a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di laurea magistrale.
2. La prova finale, a cui sono attribuiti 24 CFU, consiste nella predisposizione e discussione da parte dello studente di una tesi elaborata sulla base di una ricerca originale sotto la guida di un relatore coadiuvato da un correlatore. Il docente relatore deve essere un docente dell'Università degli Studi di Pavia; mentre il correlatore (anche esterno all'Università degli studi di Pavia) viene individuato dal docente relatore, il quale lo informa della scelta contestualmente al Responsabile del Corso di studio, al candidato e alla segreteria didattica. La "procedura per le lauree magistrali" è disponibile sul sito web per la didattica del Dipartimento.
3. La tesi deve essere redatta e discussa in lingua inglese. A tal fine è necessario rispettare le seguenti condizioni:
 - che sia allegato alla tesi un "abstract" in lingua italiana che sintetizzi il contenuto del testo;
 - che il titolo venga redatto nella doppia lingua, straniera e italiana.
4. La votazione di laurea (da un minimo di 66 punti a un massimo di 110, con eventuale lode, attribuita per l'elevato valore della tesi e conferita all'unanimità) è assegnata, con valutazione collegiale, da un'apposita Commissione in seduta pubblica e tiene conto sia della qualità della prova finale sia dell'intero percorso di studi dello studente.
5. Le modalità di attribuzione del voto di laurea sono le seguenti: a) calcolo della media aritmetica semplice dei voti degli esami di profitto (dal computo vengono esclusi l'esame con il voto più alto e l'esame con il voto più basso), riportata in centodecimali; b) assegnazione da 0 a 7 punti, in base alla valutazione sulla prova finale operata dalla commissione. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione.
6. Il Direttore di Dipartimento nomina le commissioni per il conferimento dei titoli, che sono composte da almeno cinque membri, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.

7. È dovere degli studenti rispettare rigorosamente le norme che disciplinano la proprietà intellettuale. Senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni di legge, il plagio è condannato dalla comunità accademica. Esso è inteso, secondo quanto disposto all'art. 14 del Codice Etico, come la parziale o totale attribuzione a se stessi o a un altro autore di parole, idee, scoperte, risultati di ricerche, oppure come l'omissione della citazione delle fonti. Il plagio – sia esso intenzionale o conseguente a una condotta non diligente – determina l'applicazione di sanzioni disciplinari. Il responsabile del Corso di studio o i singoli docenti devono segnalare al Rettore, per iscritto, la violazione delle norme relative al plagio. La giurisdizione disciplinare è esercitata secondo quanto disposto dal Regolamento carriere studentesche.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate

1. Possono essere riconosciute come crediti formativi: a) le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia; b) le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un Ateneo.
2. Ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 931 del 4 luglio 2024, il numero massimo di crediti riconoscibili per entrambe le tipologie è complessivamente pari a 24.
3. Il riconoscimento, deliberato dalla Commissione di Dipartimento per la valutazione delle pratiche studenti e su proposta del responsabile del Corso di studi, viene effettuato esclusivamente sulla base delle conoscenze, delle abilità e delle attività individuali dello studente, escludendo qualsiasi forma di riconoscimento collettivo.
4. Le modalità e i criteri di riconoscimento sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento e resi pubblici su apposita pagina del sito.
5. Il Consiglio di Dipartimento può convalidare, per un massimo di 6 CFU, lo svolgimento delle attività sportive certificate dalle autorità competenti nei seguenti termini:
 - Sport praticato a livello olimpico, mondiale ed europeo: fino a 6 CFU;
 - Sport praticato a livello italiano e categorie intermedie: fino a 3 CFU;
 - La qualificazione in "zona medaglia" ai Campionati Universitari nonché lo svolgimento di attività agonistica per le sezioni del CUS Pavia, anche nell'ambito di gare a livello regionale e nazionale: fino a 6 CFU.

Si concede inoltre agli studenti-atleti di alto livello la possibilità di concordare con i docenti appelli ad hoc in caso di impegni sportivi concomitanti (competizioni, allenamenti e relativi spostamenti).

Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

1. La Commissione di valutazione dei requisiti curriculari minimi (vedi Art.6 comma 3) delibera sul riconoscimento della carriera universitaria pregressa (seconda laurea anche conseguita all'estero, carriera chiusa per decadenza o rinuncia, trasferimento da altro ateneo, passaggio di corso) di studenti che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di laurea magistrale.
2. La Commissione di valutazione dei requisiti curriculari minimi delibera l'eventuale ammissione al secondo anno di corso di coloro che abbiano conseguito almeno 20 crediti superando insegnamenti in settori disciplinari previsti tra quelli del primo anno del corso di laurea magistrale.

3. Nei casi in cui la richiesta di convalida sia presentata dallo studente successivamente alla fase di valutazione dei requisiti curriculari, delibera, su proposta del docente delegato dal Direttore, sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, da altro Corso di studio, di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero, o di carriera pregressa di studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana.
4. La convalida dei crediti è deliberata dalla Commissione di Dipartimento per la valutazione delle pratiche studenti, caso per caso. Il tipo di attività formativa (TAF) a cui vanno attribuiti i crediti ed il loro numero, comunque nei limiti di legge ove imposti, sono stabiliti in base a criteri di attinenza disciplinare, tenendo conto del contributo dell'attività formativa da riconoscere al raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, dei suoi contenuti specifici e della loro eventuale obsolescenza, nonché dell'impegno orario richiesto. A tal fine, l'istanza di riconoscimento deve essere corredata di tutta la documentazione ufficiale dalla quale si possano evincere gli elementi sopra riportati; la Commissione può mettere in atto ulteriori verifiche ritenute opportune.
5. Nel caso di trasferimento o passaggio dello studente tra Corsi di studio della stessa classe, la quota di crediti formativi, relativi ad un medesimo settore scientifico-disciplinare, direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
6. A coloro che si trasferiscono da altro Corso di studio o da altro Ateneo gli esami sono riconosciuti con i crediti attribuiti agli insegnamenti attivati nel Corso di laurea magistrale. Qualora l'esame sostenuto presso il Corso di studio o l'Ateneo di provenienza conti per un numero di crediti inferiore, lo studente è tenuto ad integrarlo fino a raggiungere i crediti necessari.

Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università italiane o straniere

1. Gli studenti del corso di studio possono svolgere parte dei propri studi presso Università italiane o estere con le quali siano stipulate convenzioni o accordi (programmi Erasmus, o altri programmi di scambio).
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi prolungabile, laddove necessario, fino ad un massimo di 12 mesi. I periodi di studio presso altri Atenei italiani convenzionati prevedono una durata minima di 3 mesi fino ad un massimo di 6 mesi. Il piano di studio da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera universitaria, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata.
3. Le opportunità di studio all'estero o presso atenei italiani sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dai programmi di mobilità e dagli accordi di scambio.
4. Lo studente, durante il suo periodo di mobilità, può svolgere le seguenti attività, in accordo con quanto proposto dai relativi bandi:
 - a) seguire corsi e sostenere i relativi esami;
 - b) svolgere attività di ricerca in preparazione della tesi.
5. Nella definizione del progetto formativo lo studente, d'intesa con il Delegato Erasmus, deve indicare le attività che intende sostenere all'estero (o presso l'Ateneo italiano convenzionato nel caso di Erasmus

italiano) e che corrispondono a quelle presenti nel proprio piano di studi. Lo studente, prima della sua partenza, dovrà presentare il *learning agreement* (documento contenente l'elenco dei corsi da seguire durante il periodo di mobilità con i crediti corrispondenti) che dev'essere concordato e sottoscritto tra lo studente, il delegato Erasmus per il Corso di studio e il corrispondente presso l'Ateneo ospitante. Si potrà attribuire fino a un massimo di 18 crediti, nell'ambito dei 24 CFU previsti per la tesi di laurea magistrale, per il lavoro di ricerca svolto nel periodo di mobilità.

6. Al termine del periodo di studi, sulla base della certificazione delle attività didattiche sostenute "Transcript of records" (rilasciata dall'Ateneo estero o italiano ospitante), la Commissione di Dipartimento per la valutazione delle pratiche studenti delibera il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero o presso l'ateneo italiano ospitante (se pertinenti al percorso formativo), attribuendo i relativi CFU.

7. L'Università degli Studi di Pavia garantisce il pieno riconoscimento delle attività formative svolte nel periodo di mobilità qualora conformi all'ultimo learning agreement approvato.

8. Qualora le attività formative riconosciute non siano comprese nell'ultimo piano di studi approvato dello studente, quest'ultimo dovrà rettificare il piano di studi secondo le indicazioni fornite dalla Commissione di Dipartimento per la valutazione delle pratiche studenti.

9. Lo studente che ha effettuato un periodo di mobilità e che richiede la convalida delle attività sostenute all'estero o presso altro Ateneo convenzionato non sarà ammesso all'esame di laurea magistrale qualora in difetto della delibera di convalida.

Art. 18 – Ammissione ad anni successivi

1. Non sono previsti sbarramenti per l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 19 – Certificazioni

1. Le certificazioni internazionali che attestano il possesso di conoscenze linguistiche possono essere prese in considerazione dai docenti dei singoli insegnamenti linguistici al fine di portare a riduzioni del programma d'esame.

UNIVERSITA' DI PAVIA
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Department of Political Social Sciences

Laurea Magistrale in:
WORLD POLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS Classe LM-62
(In lingua inglese)

STUDY PLAN FOR THE FIRST YEAR STUDENTS DM 270/'04 a.a.
2026/2027

To fill it in online after enrolling from.....to.....

Il sottoscritto / The undersigned
Matricola n / Registration number.....
Cognome / Last name.....
Nome / First name.....
Nato a / Birth place.....Prov.
Il / Birth date.....
Residente a / Residence address.....
Tel. number

Se si intendono effettuare scelte diverse da quelle previste il piano di studi diventa individuale (INSERIRE L'ESAME NUOVO NELLA RIGA COLORATA e DEPENNARE L'INSEGNAMENTO CHE SI VUOLE SOSTITUIRE). Occorre quindi applicare una marca da bollo da euro 16,00 e il piano andrà approvato dal Consiglio Didattico/ Consiglio di Dipartimento competente.

Students can make amendments and choose different exams from those listed in the study plan (the exam which the student intends to change must be cancelled from the list and the new proposed exam must be written in the highlighted line). In this case, the study plan is considered "individual" and a duty stamp of euro 16,00 must be applied. The new study plan will have to be approved by the Teaching Board.

APPROVATO NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIDATTICO/ CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL
.....

SI DICHIARA LA CONFORMITA' DEL PIANO INDIVIDUALE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN RELAZIONE ALLA COORTE DI APPARTENENZA DELLO STUDENTE (SCHEDA RAD).

APPROVED BY THE TEACHING BOARD ON

THE INDIVIDUAL STUDY PLAN COMPLIES WITH THE TEACHING REGULATIONS OF THE MASTER (LAUREA MAGISTRALIS) PROGRAM WITH REFERENCE TO THE ENROLMENT COHORT OF THE STUDENT (RAD FORM).

FIRMA DEL REFERENTE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE / Head of the Teaching Board 's signature

.....

First year (60 CFU) – A.A. 2026-27

Attività Formativa	CFU	EX SSD	SSD DM 639/24	TAF/Ambito	Tipo insegnamento
504324 Comparative Politics	6	SPS/04	GSPS-02/A	Caratterizzante / Formazione politologica	Obbligatorio
507948 Issues in International Relations	6	SPS/04	GSPS-02/A	Caratterizzante / Formazione politologica	Obbligatorio
504326 History of International Relations	12	SPS/06	GSPS-04/B	Caratterizzante / Formazione storico - internazionalistica	Obbligatorio
508049 Human Rights and International Justice	6	IUS/13	GIUR-09/A	Caratterizzante/ Formazione giuridica	Obbligatorio
511169 International political Thought	6	SPS/02	GSPS-03/A	Caratterizzante / Formazione storico- politica	Obbligatorio
One of the following:					
• 510401 Global inequalities	6	SPS/08	GSPS-06/A	Caratterizzante / Formazione sociologica	
• 507973 Sociology of Development		SPS/09	GSPS-08/A		
One of the following:					
• 504323 History of Diplomacy	6	M- STO/04	HIST-03/A	Affine integrativa / Attività formative affini o integrative	
• 509651 EU law & policies in managing Migration		IUS/14	GIUR-10/A		
• 510398 International Organizations		SPS/04	GSPS-02/A		
509386 International Dispute Settlement		IUS/13	GIUR-09/A		
6 credits to be covered, as a matter of student choice, by any course(s) offered by the University (including any of the above courses if not already chosen) (see Note 1)	6			A scelta dello studente	
6 credits to be covered by one of the following: (See note 2)					
• 504783 Corso di Lingua Italiana per studenti stranieri (see Note 3)	6	L-FIL- LET/12	LIFI-01/A	Altre attività / Ulteriori conoscenza linguistiche - Tirocini formativi e di orientamento	
• 500963 Lingua araba 1		L- OR/12	STAA-01/L		
• 500964 Lingua araba 2		L- OR/12	STAA-01/L		
• 500965 Lingua araba 3		L- OR/12	STAA-01/L		
• 500966 Lingua cinese 1		L- OR/21	ASIA-01/F		
• 500967 Lingua cinese 2		L- OR/21	ASIA-01/F		
• 500968 Lingua cinese 3		L- OR/21	ASIA-01/F		
• 500217 Lingua francese 1		L- LIN/04	FRAN-01/B		
• 500888 Lingua francese 2		L- LIN/04	FRAN-01/B		
• 500969 Lingua giapponese 1		L- OR/22	ASIA-01/G		
• 500013 Lingua giapponese 2		L- OR/22	ASIA-01/G		
• 500971 Lingua giapponese 3		L- OR/22	ASIA-01-G		

• 500219 Lingua spagnola 1	L- LIN/07	SPAN-01/C	
• 500889 Lingua spagnola 2	L- LIN/07	SPAN-01/C	
• 507984 Lingua tedesca	L- LIN/14	GERM-01/C	
• 500892 Lingua tedesca 2	L- LIN/14	GERM-01/C	
• 502815 Stage	NN		

Second year (60 CFU) - A.A. 2027-28

Attività Formativa	CFU	EX SSD	SSD DM 639/24	TAF/Ambito	Tipo insegnamento
508291 Economic Models of Politics	6	SECS-P/03	ECON-03/A	Caratterizzante / Formazione economico-statistica	Obbligatorio
504331 Ethics and international relations	6	SPS/01	GSPS-01/A	Caratterizzante / Formazione politologica	Obbligatorio
Two of the following:					
• 510393 Contemporary Democratic Theory	6 + 6	SPS/01	GSPS-01/A	Affine integrativa / Attività formative affini o integrative	
• 510400 European Union Politics and Governance		SPS/04	GSPS-02/A		
• 511651 Environmental Justice and Climate Mitigation		IUS/13	GIUR-09/A		
6 credits to be covered, as a matter of student choice, by any course(s) offered by the University (including any of the above courses if not already chosen) (see Note 1)	6			A scelta dello studente	
A further 6 CFU to be covered by one of the following (if not already chosen): (see Note 2)					
• 504783 Corso di Lingua Italiana per studenti stranieri (see Note 3)	6	L-FIL-LET/12	LIFI-01/A	Altre attività / Ulteriori conoscenza linguistiche - Tirocini formativi e di orientamento	
• 500963 Lingua araba 1		L-OR/12	STAA-01/L		
• 500964 Lingua araba 2		L-OR/12	STAA-01/L		
• 500965 Lingua araba 3		L-OR/12	STAA-01/L		
• 500966 Lingua cinese 1		L-OR/21	ASIA-01/F		
• 500967 Lingua cinese 2		L-OR/21	ASIA-01/F		
• 500968 Lingua cinese 3		L-OR/21	ASIA-01/F		
• 500217 Lingua francese 1		L-LIN/04	FRAN-01/B		
• 500888 Lingua francese 2		L-LIN/04	FRAN-01/B		
• 500969 Lingua giapponese 1		L-OR/22	ASIA-01/G		
• 500013 Lingua giapponese 2		L-OR/22	ASIA-01/G		
• 500971 Lingua giapponese 3		L-OR/22	ASIA-01-G		
• 500219 Lingua spagnola 1		L-LIN/07	SPAN-01/C		
• 500889 Lingua spagnola 2		L-LIN/07	SPAN-01/C		
• 507984 Lingua tedesca		L-LIN/14	GERM-01/C		
• 500892 Lingua tedesca 2		L-LIN/14	GERM-01/C		

• 502815 Stage		NN			
500000 – Final exam	24	PROFIN_ S			

Note 1: Elective courses in English taught by the Department of Political and Social Sciences to cover the 12 CFU for free choice courses (TAF D) include:

Attività Formativa	CFU	EX SSD	SSD DM 639/24	TAF/Ambito	Tipo insegnamento
• 503052 Italian politics and society	6	SPS/04	GSPS-02/A		
• 510446 Gender issues from a Global Perspective	6	SECS-P/01	ECON-01/A		
• 509113 History, Conflict and Great Power Aspirations- The cases of Japan and China	6	SPS/14	GSPS-04/D		
• 506581 Indian Ocean: History, Geopolitics and Security	6	SPS/14	GSPS-04/D		
• 504333 Law of regional integration	6	IUS/14	GIUR-10/A		
• 508817 Public diplomacy in the digital era	6	SPS/06	GSPS-04/B		
• 510937 History and culture of Middle East	6	SPS/14	GSPS-04/D		
• 509382 Economics and Migrations	6	SECS-P/01	ECON-01/A		
• 509648 Green growth, innovation and sustainability	6	SECS-P/06	ECON-04/A		
• 504394 Academic writing	3	L-LIN/12	ANGL-01/C		
• 512038 Research Design Lab	3	SPS/07	GSPS-05/A		

Note 2: The teaching of foreign languages assumes an adequate knowledge of Italian

Note 3: Non-Italian students must include a course in the Italian language unless they can provide certification of knowledge of basic Italian. See Art. 9 of the WPIR Teaching Regulations.

Optional sovranumerary exams (MAX 24 CFU)

Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Anno